

Regolamento concernente le visite guidate e i viaggi di istruzione

(Ultima modifica deliberata dal Consiglio di Istituto in data 25/02/2020)

Art. 1. Finalità delle visite guidate e dei viaggi di istruzione

1. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e i partenariati internazionali sono parte integrante della programmazione didattica ed educativa dei Consigli di Classe e costituiscono momenti di integrazione culturale nonché di crescita umana e professionale.
2. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e i partenariati internazionali costituiscono inoltre un fondamentale fattore di conoscenza e approfondimenti di cultura, usi, costumi e tradizioni tipiche del proprio paese o dei paesi visitati, in un'ottica di formazione di ancor più consapevoli cittadini dell'Europa e del mondo.
3. Gli studenti che partecipano ad attività didattiche organizzate dal liceo ne rappresentano l'immagine e il buon nome, in ogni luogo e in ogni momento, per cui il loro comportamento deve essere sempre adeguato al rispetto delle persone, degli ambienti e delle culture con i quali si entra in contatto.

Art. 2. Destinatari di visite guidate e viaggi di istruzione

1. Destinatari delle attività di cui al presente regolamento sono gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti i corsi attivati nell'istituto.
2. Alle visite guidate partecipano tutti gli alunni della classe o delle classi interessate e gli eventuali assenti hanno l'obbligo di giustificazione.
3. I viaggi di istruzione sono, di norma, organizzati per classi parallele. Ai viaggi di istruzione, organizzati per classi parallele, è auspicata la partecipazione del 50% degli iscritti e frequentanti le classi interessate.
4. Per gli scambi culturali e per i partenariati internazionali si fa riferimento agli accordi di protocollo o di collaborazione di volta in volta stipulati e si può prescindere dal numero minimo necessario di cui al comma precedenti.
5. Per la partecipazione a viaggi di istruzione o visite guidate da parte di alunni minorenni è obbligatorio il consenso scritto di almeno uno dei genitori o tutori, che si assume così le eventuali responsabilità derivanti da "culpa in educando". Per gli alunni maggiorenni è obbligatoria l'informazione ai genitori, in considerazione degli aspetti economici connessi alla partecipazione al viaggio.
6. Per gravi motivi legati alla condotta, i Consigli di Classe possono motivatamente escludere alcuni alunni dalla partecipazione al viaggio di istruzione o alle visite guida-

te, anche a seguito di prenotazione effettuata. Il Dirigente Scolastico valuterà le conseguenze economiche di tale esclusione.

Art. 3. Viaggi di istruzione

1. I viaggi di istruzione sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di attività:
 - a. viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e società, nei suoi diversi aspetti tecnici, scientifici, artistici e culturali in genere, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi;
 - b. viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio Paese o anche della realtà dei Paesi esteri;
 - c. viaggi e visite in parchi e riserve naturali, anche come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
 - d. viaggi finalizzati alla partecipazione a campi scuola di contenuto storico, artistico, scientifico o connessi alla pratica di attività sportive e caratterizzati da obiettivi di valorizzazione e di promozione della persona,
 - e. viaggi connessi alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, in coerenza con gli obiettivi didattici di indirizzo.
 - f. Viaggi a carattere sportivo
 - g. Stage linguistici

Art. 4. Visite guidate

1. Le visite guidate sono in genere caratterizzate dalla durata massima di un giorno e sono in generale dedicate alla visita di mostre, di musei, di complessi archeologici, di partecipazione ad iniziative di carattere storico, artistico, scientifico o letterario, ivi compresi gli eventi per loro natura non direttamente riconducibili ad una particolare materia, tra i quali, a puro titolo di esempio, rappresentazioni teatrali, spettacoli cinematografici, conferenze e dibattiti.

Art. 5. Scambi culturali e partenariati con l'estero

1. Il mantenimento di una dimensione internazionale è occasione di crescita dell'intera comunità scolastica e rappresenta un punto di riferimento importante per l'approfondimento di culture, usi e tradizioni diverse dalla nostra. Il liceo favorisce perciò questo tipo di attività anche a livello individuale.
2. La partecipazione agli scambi o ad eventi collegati a progetti internazionali avviene sulla base delle regole proprie del progetto o delle regole imposte da protocolli e convenzioni firmati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o acquisiti e contrattati in proprio dal liceo.

Art. 6. Stage linguistici e culturali

1. Il Piano dell'Offerta Formativa del liceo può prevedere la partecipazione a stage all'estero conformemente al livello di competenza comunicativa. Gli scambi e gli sta-

ge, della durata compresa da una a due settimane, hanno luogo nel periodo concordato dai Docenti di lingua straniera con il Dirigente Scolastico in base agli accordi con gli istituti stranieri e alle offerte delle agenzie e deliberato dal Consiglio di classe.

Considerata la valenza formativa specifica riconosciuta agli stage è auspicata la più ampia adesione possibile e i Consigli di classe valuteranno e proporranno al Dirigente scolastico l'eventuale costituzione di gruppi appartenenti anche a classi e sezioni diverse.

2. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, si possono organizzare stage a partecipazione trasversale, ovvero senza riferimento a particolari vincoli rispetto al gruppo classe. Durante i periodi di attività didattica, i Consigli di Classe potranno organizzare stage e soggiorni linguistici all'estero solo nel caso in cui aderisce il 75% del gruppo classe.
3. Lo svolgimento di uno stage è alternativo all'effettuazione del viaggio di istruzione.

Art. 7. Partecipazione e frequenza

1. Salvo comprovati motivi di impossibilità, lo studente ha l'obbligo di partecipazione per tutte le uscite o viaggi per le quali non è previsto un impegno economico da parte della famiglia.
2. In occasione di viaggi di istruzione o di uscite didattiche che comportino spese a carico della famiglia, lo studente ha l'obbligo di presenza a scuola. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori indicheranno la classe parallela dove frequentare le lezioni.

Art. 8. Durata e periodi di svolgimento

1. Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione organizzati e gestiti dal liceo è di norma l'intero mese di marzo, concentrando possibilmente tutti i viaggi nella seconda metà del mese, salvo che per i campi di tipo naturalistico, archeologico o sportivo.
2. Non sono ammessi, di norma, viaggi di istruzione a partire dal 30° giorno antecedente la chiusura della scuola, salvo quanto eventualmente derivante da cause non tutte imputabili al liceo. Al fine di abbattere i costi dei viaggi, potranno essere individuati periodi alternativi al mese di maggio, compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi da visitare.
3. Le visite guidate possono essere effettuate durante l'intero anno scolastico, ma, di norma, non oltre i 30 giorni antecedenti la chiusura delle attività didattiche. Al fine di salvaguardare il percorso didattico degli allievi è comunque preferibile non effettuare uscite didattiche anche nei venti giorni che precedono la chiusura del trimestre.
4. Ciascuna classe può effettuare un solo viaggio di istruzione ogni anno e, di norma, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a. gli alunni delle classi di biennio possono effettuare viaggi in Italia della durata massima di 3 giorni oppure partecipare a campi scuola in Italia della durata massima di una settimana;
 - b. gli alunni delle classi terze possono effettuare viaggi in Italia della durata massima di 4 giorni, partecipare a campi scuola in Italia della durata massima di una settimana oppure partecipare a percorsi di carattere culturale, ambientale o paesaggistico anche all'estero;
 - c. gli alunni delle classi quarte o quinte possono effettuare viaggi in Italia o all'estero

della durata massima di 5 giorni o partecipare a campi scuola o percorsi di carattere culturale, ambientale o paesaggistico anche all'estero.

5. Eventuali deroghe rispetto a quanto previsto al comma 3 devono essere preventiva-

mente richieste al Consiglio di Istituto, sulla base di motivato e circostanziato parere del Consiglio di Classe.

Art. 9. Criteri organizzativi e iter procedurale

1. Al fine di ridurre la dispersione e di rendere più efficace l'organizzazione, all'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti individua gli obiettivi prioritari in materia di viaggi di istruzione e due proposte di mete per classi parallele o per indirizzo. Le due proposte sono vagliate, entro la fine del mese di Settembre, da una assemblea composta dagli studenti delle classi partecipanti. Tale assemblea sceglie una tra le due mete proposte per ogni gruppo di classe parallele o per indirizzo.
2. Al fine di ridurre dispersione di risorse, anche temporali, e di rendere più efficace l'organizzazione, all'inizio di ogni anno scolastico viene formata una commissione composta dal Dirigente Scolastico e tanti docenti e tanti studenti quante sono le mete individuate. La Commissione elabora i programmi didattici dei viaggi e i servizi da richiedere alle agenzie.
3. Entro la fine del mese di novembre i Consigli di Classe, deliberano in via definitiva sul viaggio di istruzione che si intende inserire nella propria programmazione indicando: meta, docente accompagnatore, docente accompagnatore supplente, numero di alunni previsto.
4. Entro l'inizio delle vacanze natalizie viene espletata dalla commissione viaggi la richiesta alle agenzie di almeno tre preventivi per ogni meta prevista. La commissione appronterà quindi una tabella comparativa dei preventivi da presentare alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, che vaglierà la compatibilità economica, le garanzie di sicurezza, la coerenza dei preventivi con le richieste didattiche avanzate dalla commissione.
5. In base al potere negoziale assegnato dall'art. 33 del D.I. 44/01, spetta al Dirigente Scolastico l'individuazione e la scelta dell'agenzia o delle agenzie cui affidare il servizio, avvalendosi della consulenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e di eventuali ulteriori contributi di docenti, genitori o personale ATA. Nella prima riunione utile il Dirigente Scolastico riferirà al Consiglio di Istituto sulla procedura utilizzata per individuare l'agenzia o le agenzie.
6. Le visite guidate sono organizzate direttamente dai docenti di classe e i criteri per la loro organizzazione sono deliberati all'inizio di ogni anno. Le singole iniziative possono essere successivamente inserite e deliberate dal Consiglio di Classe, anche mediante procedura abbreviata consistente nell'acquisizione scritta del parere favorevole della maggioranza dei docenti del consiglio.

Art. 10. Finanziamenti e contributi

1. I viaggi di istruzione e gli stage sono realizzati con finanziamento straordinario a carico dei partecipanti. Alla quota individuale richiesta dall'agenzia per l'organizzazione e la realizzazione del viaggio potrebbe essere aggiunto il 5% della quota stessa come contributo di solidarietà, da utilizzarsi per l'eventuale erogazione di contributi di cui al comma successivo.
2. Agli alunni che intendono partecipare ad un viaggio di istruzione o a uno stage, sulla base della dichiarazione ISEE, potrà essere accordato un contributo del 25%

della quota individuale di partecipazione. L'ammontare esatto del contributo sarà determinato in base al numero dei richiedenti e all'ammontare delle risorse disponibili.

3. Al momento della conferma dell'organizzazione del viaggio o dello stage, ogni partecipante dovrà versare almeno il 40% della quota individuale di partecipazione e il saldo entro 15 giorni dalla partenza. Coloro che avranno presumibilmente diritto al contributo della scuola dovranno versare l'anticipo di partecipazione e, al versamento del saldo, la quota spettante a carico delle famiglie.
4. I versamenti per i viaggi di istruzione o per gli stage dovranno essere individuali ed effettuati sul conto corrente postale del liceo, consegnando al docente accompagnatore la relativa attestazione di avvenuto versamento. Per le sole visite guidate potrà essere effettuato un versamento cumulativo per classe o per gruppi di classi.

Art. 11. Docenti accompagnatori

1. Ogni classe che partirà per un viaggio di istruzione o per uno stage avrà almeno un docente accompagnatore, individuato tra i docenti del relativo Consiglio di Classe. Fatti salvi casi eccezionali e imprevisi rimessi alla valutazione del Dirigente Scolastico, ogni docente può effettuare un solo viaggio di istruzione o stage per anno scolastico, assumendo tutte le responsabilità derivanti dall'art. 2048 del Codice Civile ("culpa in vigilando").
2. Per ogni viaggio di istruzione o stage è previsto un docente ogni 13/17 alunni partecipanti, complessivamente individuati sull'intero gruppo di alunni. Per viaggi in cui è prevista la partecipazione di alunni disabili, il gruppo dei docenti accompagnatori è integrato da almeno un insegnante di sostegno.
3. I docenti accompagnatori collaborano con il Dirigente Scolastico e con le segreterie didattiche e amministrative per la raccolta degli attestati di versamento, per la raccolta delle manleve, ovvero delle dichiarazioni di consenso per gli alunni minorenni e di conoscenza per i genitori degli alunni maggiorenni.
4. Per le visite guidate, sulla base delle valutazioni di contesto effettuate dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, è consentito l'utilizzo di un solo accompagnatore anche per l'intero gruppo.
5. A conclusione del viaggio di istruzione, il docente accompagnatore compilerà una relazione, nella quale dovrà essere compresa la valutazione sul comportamento del gruppo e, ove necessario, dei singoli alunni.

Art. 12. Norme di comportamento per gli alunni

1. Proprio perché parte integranti del processo didattico, la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è soggetta alle norme di comportamento indicate nel regolamento di istituto, per quanto applicabili ad ambienti e contesti esterni. Per quanto di specifico, valgono invece le norme di cui ai commi seguenti.
2. Ogni alunno ha l'obbligo di portare con sé un documento in corso di validità e, per i viaggi di istruzione, anche la tessera sanitaria. Nel caso di viaggi all'estero o di viaggi in Italia che prevedono visite in territorio estero, il documento deve essere valido per l'espatrio.
3. Ogni alunno ha l'obbligo di rispettare le regole impartite dal docente accompagnatore, dal personale responsabile sul mezzo di trasporto, dal direttore dell'albergo, dalle guide turistiche di cui ci si avvale e, in generale, dal personale responsabile della sicurezza.

za, di essere puntuali agli appuntamenti che vengono di volta in volta dati per la realizzazione del programma previsto. Gli alunni, siano essi minorenni o maggiorenni, hanno l'obbligo di non allontanarsi dal gruppo senza l'autorizzazione del docente accompagnatore.

4. La commissione di atti pericolosi, nocivi e autolesivi posti in essere dallo studente partecipante minore, comporta conseguenze personali di carattere penale e disciplinare e nei confronti degli esercenti la potestà e la responsabilità genitoriale prevista dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
5. Nei casi più gravi, può essere previsto o il rimpatrio immediato dello studente responsabile o, addirittura, l'interruzione del viaggio con rientro immediato di tutto il gruppo dei partecipanti, ovviamente, con onere finanziario a carico degli studenti responsabili o degli esercenti la genitoria potestà.
6. Gli alunni partecipanti alle visite guidate e ai viaggi di istruzione hanno l'obbligo di rispettare gli ambienti, la tranquillità delle persone e le abitudini dei luoghi oggetto di visita o di pernottamento. Nelle stanze dell'albergo è vietato portare bevande alcoliche o sostanze nocive per la salute e svolgere riunioni che disturbino la quiete degli altri ospiti.
7. In caso di gravi inosservanze delle regole di cui ai commi precedenti, i docenti accompagnatori informeranno tempestivamente la famiglia e valuteranno l'opportunità di rientro anticipato per lo studente. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti e, in caso di alunno minorenne, della relativa famiglia.
8. Tutti i partecipanti al viaggio di istruzione debbono tenere presente che il rispetto per le persone, le cose, le abitudini dell'ambiente in cui ci si recherà oltre a essere un dovere giuridico è, altresì, indice di civiltà.